

Circolare n. 65: sulla Salute NO a interpretazioni restrittive!

Tra le positive novità del nuovo CCNL registriamo l'istituzione di specifici permessi per effettuare visite specialistiche/esami diagnostici (vedi art. 35). Con il comunicato del 20 marzo scorso avevamo sollecitato l'Amministrazione ad adeguare la procedura *paperless* a tali cambiamenti.

Nei giorni scorsi l'Amministrazione ha emanato la circolare 65 per fornire chiarimenti applicativi su quanto disposto nel CCNL sottoscritto il 12 febbraio scorso.

Vogliamo essere chiari fin da subito: non comprendiamo e non condividiamo eventuali interpretazioni restrittive dell'art. 35.

A leggere la Circolare sembra che, una volta esaurite le 18 ore previste dal CCNL, per l'effettuazione di accertamenti diagnostici, non si possa più ricorrere alla malattia per giustificare l'assenza, come invece continua a prevedere l'art. 55-septies, comma 5-ter del Testo Unico Pubblico Impiego: *"Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica"*.

Sarebbe stato opportuno e forse più semplice che le varie Amministrazioni, ormai facenti parte dello stesso comparto, si fossero raccordate tra loro sull'applicazione delle norme del nuovo CCNL. Sarebbe bastato, ad esempio, che l'Inps avesse ripreso l'orientamento predisposto dal Ministero della Difesa

con propria circolare – che vi alleghiamo –, per garantire a tutti i lavoratori pari diritti e opportunità.

Altro esempio, sempre sull'art.35: la circolare 65 dell'Istituto ne dispone l'incumulabilità con altri tipi di assenze orarie, a nostro avviso in contraddizione con lo spirito del CCNL. Il Ministero della Difesa con la succitata circolare prevede, invece, l'eventualità di uno stato di necessità del dipendente che consenta l'usufrutto di due diversi tipi di permesso nell'arco della stessa giornata, illustrandone le modalità di utilizzo.

Ora il punto è: se già non è possibile che un contratto collettivo abroghi una norma di legge, lo è ancora meno che lo faccia una circolare.

Per questo, chiediamo all'Amministrazione di voler chiarire con urgenza i punti in questione, armonizzandone l'applicazione allo spirito del CCNL, che va nella direzione di favorire la flessibilità per i dipendenti in situazioni di fragilità e bisogno.

Roma, 07 maggio 2018

Il Coordinatore nazionale FP CGIL INPS

Matteo Ariano

FPCGIL INPS

